

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica
Sezione V Penale
Il Giudice dott. Ambrogio Moccia**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

[REDACTED]
difeso di fiducia dall'avv. Corrado Limentani, con studio in Milano, Via Cerva
6

ASSENTE

LEGALMENTE SOSTITUITO

IMPUTATO
come da allegato

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione diretta; ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, subordinato all'acquisizione di produzione documentale. Sul consenso del P.M., il Giudice ha dato ingresso al chiesto giudizio.

All'udienza odierna, le parti hanno concluso come da verbale.

Ritiene il Giudice che il prevenuto debba essere assolto, non essendone risultata pienamente provata la responsabilità.

Invero, l'imputato ha depositato, tramite il Difensore, contratto di affitto di azienda (l'azienda di causa) registrato in data 3 agosto 2011.

Orbene, considerato che, in base al disposto dell'art.2652 (e richiamati) del codice civile tale tipologia di contratto determina il subingresso dell'affittuario (nella specie, persona fisica diversa dall'imputato) nelle obbligazioni inerenti (anche) ai rapporti di lavoro ed alle prestazioni previdenziali, deve ritenersi che, per quanto la circostanza non risulti opposta a tempo debito all'INPS, anche gli obblighi contributivi qui contestati come inosservati siano, almeno a far tempo dalle mensilità seguenti quella dell'agosto 2011, da addebitarsi a soggetto diverso dal **[REDACTED]** oggetto nei riguardi del quale non è a disporsi ulteriore corso, attesa l'intervenuto decorso – con effetto estintivo per prescrizione nei di lui confronti – del termine di cui all'art. 157 cod. pen.).

Quanto alle mensilità giugno e luglio 2011, risulta (da prospetto allegato alla denuncia INPS n. 1005289) non superata la soglia di punibilità di cui al testo novellato dell'art. 2 D.L. 463/83

P.Q.M.

Sent. n. 2223/18
del 26.2.2018

Data di arresto:

Data eventuale
scarcerazione:

LETTA IN UDIENZA

Il 26/2/2018

VISTO

Milano, il

**IL SOST. PROC.
GENERALE**

Estratto esecutivo a:

- a) Procura della Repubblica
- b) Corpi di reato
- c) Mod. 1

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

Il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio
Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio
Campione Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

Il Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica,
letti gli art. 529-530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

████████████████████ in ordine all'imputazione ascrittagli con riguardo alle
omissioni contributive addebitategli con riguardo alle mensilità giugno e luglio 2011
perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, e, con riferimento alla
residua imputazione, per non aver commesso il fatto.

Milano, 26 febbraio 2018.


Il Giudice

**PUBBLICATA MEDIANTE LETTURA
INTEGRALE ALL'UDIENZA EX
ART. 545 2° C. C.P.F.**

IL CANCELLIERE
dr.ssa Nerina FAILLA
Nerina Faille